

COMUNE DI BRIENZA

(PROVINCIA DI POTENZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

N. 27

TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018. ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITÀ 2016), COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 37, LETT. A) DELLA LEGGE N. 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018) IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE DEGLI AUMENTI DI ALIQUOTE E TARIFFE: PRESA D'ATTO.

L'anno **duemilaDICIOTTO** il giorno **otto** del mese di **MARZO** alle ore **19:24** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		PRES.	ASS.
1	DISTEFANO Donato - Sindaco	X	
2	SCELZO Angela - Assessore	X	
3	PEPE Antonio - Assessore		X
4	SABBATELLA Antonio - Assessore	X	
5	DIMURO Rosanna - Assessore		X

Partecipa il **Segretario Comunale** Dott.ssa **Benedetta Cuomo**, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità tecnica	favorevole	8/03/2018	F.to: Dimare Rosina
In ordine alla regolarità contabile	favorevole	8/03/2018	F.to: Dimare Rosina

LA GIUNTA COMUNALE

- Dato atto** che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
- il **Responsabile del Servizio interessato** (AREA N.1), in ordine alla regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000);
 - il **Responsabile del Servizio finanziario** (AREA N.1), in ordine alla regolarità contabile attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000);
- VISTO** l'art. 151, comma 1 del D.lgs. 267/2000 in ordine al termine ultimo previsto per deliberare le tariffe e le aliquote sui tributi locali;
- VISTO** l'articolo 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006 "Legge Finanziaria per il 2007", il quale ha stabilito che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- RICHIAMATI** il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU Serie Generale n.285 del 06/12/2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Interno 9 febbraio 2018 (GU Serie Generale n.38 del 15/02/2018) che ha ulteriore differimento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a) della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), ha sospeso, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
- "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (...).La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*;
- RICHIAMATA** la Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016, con la quale il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in ordine alla sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe ed all'efficacia delle relative delibere, sostenendo che la norma della legge di Stabilità di cui trattasi *«deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell' istituzione di nuove fonti impositive»*;
- RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% (quindi lo sconto è pari al 25%) a favore degli immobili locati a canone concordato;
- ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RICHIAMATA ancora la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% (quindi lo sconto è pari al 25%) a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

che lo stesso comma 26, insieme al 28, fissa delle deroghe alla norma, disponendo che non rientrano nel perimetro della sospensione né la Tari né gli enti locali che hanno deliberato il predissesto o il dissesto;

che l'approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2018 sarà, dunque, oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), co. 683, e che, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, saranno

approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

LETTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 37 in data 05/09/2014, di approvazione delle ALIQUOTE e DETRAZIONI per l'applicazione della (IUC) - componente **TASI (Tassa sui servizi indivisibili)** - Anno 2014;
- la deliberazione di G.C. n. 110 in data 20/07/2015, ad oggetto "TASI - Conferma TARIFFE" per l'anno 2015;
- la deliberazione di G.C. n. 46 in data 30/04/2016, ad oggetto "TASI - Conferma TARIFFE" per l'anno 2016;
- la deliberazione di C.C. n. 44 in data 26/09/2014, di conferma delle ALIQUOTE e DETRAZIONI per l'applicazione della (IUC) - componente **IMU (Imposta Municipale Propria)** - Anno 2014;
- la deliberazione di G.C. n. 111 in data 20/07/2015, ad oggetto "Aliquota IMU 2015 - Conferma TARIFFE" per l'anno 2015;
- la deliberazione di G.C. n. 48 in data 30/04/2016, ad oggetto "Aliquota IMU 2016 - Conferma TARIFFE" per l'anno 2016;
- la deliberazione di C.C. n. 29 in data 04/08/2014, ad oggetto Regolamento di disciplina dell'addizionale IRPEF. Approvazione “;
- la deliberazione di G.C. n. 112 in data 20/07/2015, ad oggetto "Addizionale IRPF. Conferma aliquote" -per l'anno 2015;
- la deliberazione di G.C. n. 47 in data 30/04/2016, ad oggetto "Addizionale IRPF. Conferma aliquote" -per l'anno 2016;
- la deliberazione di G.C. n. 44 in data 21/03/2017, ad oggetto "Aliquote, tariffe e canoni dei tributi e dei servizi del Comune anno 2017. Determinazioni”;

RITENUTO, quindi, di dover prendere atto della disposizione di cui all'**articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015** (legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a) della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), in ordine alla **sospensione** degli aumenti di aliquote e tariffe dei tributi comunali anche per l'**anno 2018**, nei termini sopra precisati;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO lo Statuto comunale;

Con voto unanime reso come per legge

DELIBERA

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2-Di dare atto:

- del rispetto dell'**articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016)**, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a) della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), inerente la **sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che dispongano aumenti di aliquote e tariffe dei tributi locali, rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;**
- **che**, relativamente ai **tributi di competenza della Giunta comunale**, anche per l'**anno 2018** vengono, dunque, **applicate le tariffe per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e per l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche**

affissioni, così come approvati nell'anno **2015**, rispettivamente, con **deliberazioni di G.C. n. 113 del 20/07/2015 e n. 115 del 20/07/2015**;

3-Di dare atto,

inoltre, **che**, relativamente ai **tributi di competenza del Consiglio comunale**, anche per l'anno **2018** trovano **applicazione** le **tariffe** adottate nell'anno **2015** con:

- la deliberazione di G.C. n. 110 in data 20/07/2015, ad oggetto "TASI – Conferma TARIFFE" per l'anno 2015;
- la deliberazione di G.C. n. 111 in data 20/07/2015, ad oggetto "Aliquota IMU 2015 – Conferma TARIFFE" per l'anno 2015;
- la deliberazione di G.C. n. 112 in data 20/07/2015, ad oggetto "Addizionale IRPF. Conferma aliquote" -per l'anno 2015;

ed approvate con la deliberazione di C.C. n. 17 del 12/08/2015, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, Relazione previsionale e Programmatica, Bilancio pluriennale 2015/2017;

4-Di dare atto **che** l'approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno **2018** sarà oggetto di **successiva ed apposita deliberazione** del **Consiglio Comunale**;

che, con separati atti, verranno approvati per l'anno 2018 le **tariffe ed i prezzi pubblici dei servizi a domanda individuale, nonché la percentuale di copertura dei costi relativi ai servizi mensa scolastica, trasporto scolastico, illuminazione votiva, impianti sportivi, nonché i prezzi di cessione delle aree (in zona residenziale – in zona PIP in C.da San Giuliano in BRIENZA - in zona PEEP in C.da San Giuliano in BRIENZA), le tariffe per i servizi cimiteriali e diritti di segreteria e costi di riproduzione copie in quanto, non essendo tributi, non sono soggetti all'applicazione dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a) della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018)**;

5-Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio **2018-2020**;

6-Di rendere

la presente, con separata ed espressa votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
(f.to *Donato Distefano*)

Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa *Benedetta Cuomo*)

Comunicazione ai capigruppo consiliari

(art. 125, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, li 9/03/2018

Il Messo Comunale
(F.to: *Antonio A.Lopardo*)

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi

Dalla residenza comunale, li 9/03/2018

Il Messo Comunale
(F.to: *Antonio A.Lopardo*)

Certificato di esecutività

(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione:


[] è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva dal giorno _____, ovvero dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X] è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 9/03/2018 al 26/03/2018 ed è divenuta esecutiva dal giorno 8/03/2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 9/03/2018

Il Messo Comunale
(F.to: *Antonio A.Lopardo*)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo



Resp. Area Amm.va
(*Raffaele Distefano*)
